



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore AFFARI GENERALI e FINANZIARI

Ufficio Tributi

SCHEMA CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI:

- **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI**
- **CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E RELATIVA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA.**

Tra il comune di Bagnatica C.F./P.I. 00720170166, rappresentato da Eugenio Crotti in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari ai sensi del Decreto Sindacale n. 10 del 20/5/2019

e

la con sede/domicilio in via

C.F./P.I. rappresentata da (nome, cognome e qualifica

del legale rappresentante della Società)

premesse che

- si è conclusa in data regolare procedura di gara aperta tramite la piattaforma SINTEL di ARCA – Regione Lombardia
- con determinazione n..... del la concessione in argomento è stata definitivamente aggiudicata alla
- la stessa concessione è diventata efficace a seguito del positivo esperimento delle verifiche ex art. 32 co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. come da determinazione n. del

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre si intendono qui richiamati anche se non materialmente allegati il capitolato speciale e la documentazione presentata in sede di gara.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore AFFARI GENERALI e FINANZIARI

Ufficio Tributi

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al CONCESSIONARIO che, come sopra rappresentato, accetta la concessione relativa al “servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone occupazione spazi e aree pubbliche e della TARI giornaliera”.

Il servizio in oggetto è affidato ai patti e condizioni riportati nel capitolato speciale d’oneri, composta da n. 26 articoli, approvato con determinazione n. del, già sottoscritto dalla ditta in formato digitale, per accettazione, in sede di gara pubblica.

L’Affidatario si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato speciale e del contratto disciplinante i termini di esecuzione del servizio e relative penali.

Art. 3 – DURATA

Il contratto di CONCESSIONE ha decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2021.

Esso è ripetibile a discrezione dell’Ente per un secondo biennio fino al 31/12/2023 alle stesse condizioni tecnico economiche e organizzative.

art. 4 - CORRISPETTIVO

Per la concessione in oggetto il concessionario sarà remunerato con un aggio stabilito nella misura quale risultante dall’esito della gara in misura del% oltre IVA, sugli effettivi incassi e tenuto conto della parte di intera spettanza del comune pari al minimo garantito stabilito in € 82.000,00 dell’ammontare lordo riscosso di tutti i tributi minori del presente contratto.

art. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei compensi, sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ai sensi dell’art. 6 del capitolato, *(tenuto conto della quota fissa minima garantita di competenza comunale di € 82.000,00)* a favore dell’affidatario con pagamenti che saranno corrisposti solo a partire dal bimestre in cui si verifichi di fatto una eccedenza rispetto alla quota fissa.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore AFFARI GENERALI e FINANZIARI

Ufficio Tributi

art. 6 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R.

Art. 7 – PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto o del capitolato speciale e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione concedente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (rif. art. 113-bis, comma 2, del Codice dei contratti). L'eventuale applicazione delle penali non esime il concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone.

Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ha prestato una garanzia dell'importo di € calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e di quanto prescritto all'art. 7 nel capitolato speciale..

La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione, fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore AFFARI GENERALI e FINANZIARI

Ufficio Tributi

Detta cauzione/fideiussione resterà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché delle spese che il Comune di Bagnatica dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti da parte del concessionario.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Concessionario dichiara, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti, il vigente del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia tributaria, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il presente atto è esente da registrazione, ai sensi dell'art. 5 della Tabella – allegato B – del d.p.r. n. 131 del 26.04.1986.

Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia ed eventuali diritti di segreteria.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 17– PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Nel rispetto dell'art. 53 co. 16 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001 il Concessionario espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore AFFARI GENERALI e FINANZIARI

Ufficio Tributi

presente contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario che è, conseguentemente, tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Il Concessionario ha inoltre sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Il legale rappresentante della Società (.....)

Il Responsabile Settore A. G. e Finanziari (Eugenio Crotti)

(Firme in formato digitale)